



COMUNE di SAVONA

Cat. 10	Cl. 4	Fasc. 15
Protocollo n. 7492		Pratica n. 10125

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 24 FEBBRAIO 2009 NUMERO: 37

OGGETTO:

Settore Risorse Tributarie e Strumentali - Servizio Tributi.

Esenzione dal pagamento delle quote relative al canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto a favore degli utenti del servizio idrico non allacciati alla pubblica fognatura nonché rimborso delle somme già versate – Atto di indirizzo.

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 9,30, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BERRUTI	Federico	Sindaco
CAVIGLIA	Paolo	Vicesindaco
AGLIETTO	Franco	Assessore
BACCIU	Lucia	Assessore
COSTANTINO	Jorg	Assessore
di TULLIO	Livio	Assessore
LIROSI	Francesco	Assessore
MARTINO	Luca	Assessore
MOLTENI	Ferdinando	Assessore
TUVE'	Rosario	Assessore

Risulta assente, per la presente deliberazione, l'Assessore di TULLIO Livio.

Presiede la seduta il Sindaco, BERRUTI Federico.

Partecipa il Segretario Generale, ARALDO Piero.

OGGETTO: Esenzione dal pagamento delle quote relative al canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto a favore degli utenti del servizio idrico non allacciati alla pubblica fognatura nonché rimborso delle somme già versate - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la legge n. 319 del 10 maggio 1976, c.d. "Legge Merli", ha introdotto la tariffa per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, composta di due parti distinte, il canone per il servizio di fognatura e quello per il servizio di depurazione, dovuti dagli utenti del servizio di fognatura quando nel Comune è in funzione l'impianto di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili;
- che la legge n. 36 del 5 gennaio 1994, c.d. "Legge Galli", modificando la normativa preesistente, ha istituito il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, accentrati presso un unico ente gestore designato in un ambito territoriale ottimale (A.t.o.) sovracomunale, a cui corrisponde una tariffa composta dalla quota per la fornitura dell'acqua, della quota per il servizio di fognatura e della quota per il servizio di depurazione;
- che tale legge è entrata in vigore solo in data 3 ottobre 2000;
- che le disposizioni della legge n. 36/1994 sono state trasfuse nel "Codice dell'Ambiente", promulgato con decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, il cui articolo n. 155 ha ribadito la debenza dell'intera tariffa anche in assenza della depurazione centralizzata;

Premesso altresì:

- che l'articolo 14 della "Legge Galli" obbligava al pagamento delle diverse quote di servizio anche nel caso in cui la fognatura fosse priva di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi;
- Che la suprema Corte di Cassazione con ripetute pronuncie, ultime delle quali le sentenze n. 06/2005, n. 15885/2007 e n. 19130/2008, ha confermato la debenza dei canoni previsti dal summenzionato articolo 14;
- Che l'articolo 155 del "Codice dell'Ambiente" ha ribadito la debenza dell'intera tariffa anche in assenza della depurazione centralizzata;
- Che con la sentenza n. 335 dell'8 ottobre 2008, depositata in data 10 ottobre 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 ottobre 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge n. 36/1994 e dell'articolo 155 del decreto legislativo n. 152/2006 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;
- Che, ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, le norme di legge dichiarate costituzionalmente illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e pertanto, nel caso in argomento, dal 16 ottobre 2008;

Appurato:

- Che il canone di depurazione è gestito, per gli utenti compresi nel territorio del Comune di Savona, dal Consorzio di Depurazione Acque Reflue;
- Che il canone per il servizio di fognatura è stato gestito fino al giugno 2007 dal Comune di Savona e, dal luglio 2007, anch'esso dal Consorzio di Depurazione Acque Reflue;
- Che detti canoni sono fatturati e riscossi, unitamente al costo dell'acqua potabile, dalla società Acquedotto di Savona SpA e da questa riversati agli enti gestori;

- Che, a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione, con nota in data 30 maggio 2007 il Comune di Savona ha dato disposizione alla società Acquedotto di Savona di revocare l'esenzione dal canone di fognatura agli utenti non allacciati alla rete comunale, senza richiesta di arretrati;
- Che detta società Acquedotto di Savona SpA ha contestualmente iniziato a fatturare a detti utenti anche il canone di depurazione;

Avuto presente:

- Che la sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale non trova applicazione diretta alle utenze presenti nel Comune di Savona, stante l'esistenza ed il funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione;
- Che tuttavia tale sentenza ha evidenziato il carattere di corrispettivo di un servizio effettivamente fruito dei canoni di fognatura e depurazione, servizio che nel caso degli utenti non allacciati alla rete fognaria comunale non sarebbe prestato;
- Che è in corso di conversione in legge il decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008, "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", contenente varie modifiche e proroghe del "Codice dell'Ambiente", tra cui l'adeguamento della normativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e la fissazione dei criteri da seguire, da parte degli enti gestori, nell'erogazione degli eventuali rimborsi spettanti a seguito di tale pronunciamento;
- Che la conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell'A.T.O. savonese del 9 dicembre 2008 ha espresso la raccomandazione ai rappresentanti degli enti locali in assemblea di attivare una sospensione in via cautelativa della riscossione del canone ove non venga fornito il completo servizio di depurazione;
- Che analoghe istanze sono pervenute ripetutamente dalle Circoscrizioni comunali;

Ritenuto:


- Di assumere un orientamento analogo a quello espresso dall'A.T.O. nella sua conferenza del 9 dicembre 2008;
- Di rinviare alla conversione in legge del decreto legge n. 208/2008 l'emanazione di disposizioni ai propri uffici per l'erogazione di rimborsi di somme riscosse a titolo di canone fognatura;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 48 e 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1. di invitare gli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione per il Comune di Savona ad attivare una sospensione in via cautelativa della riscossione dei canoni di fognatura e di depurazione ove non venga fornito in modo completo tale servizio, fintanto che non vengano eseguiti gli approfondimenti in merito alla percentuale di rispondenza al requisito di servizio che compete alle varie tipologie di impianti presenti sul territorio ed ai conseguenti eventuali rimborsi da effettuare.

PROPONENTE



A rectangular box containing the word "PROPONENTE" at the top. Below the word is a handwritten signature in black ink. A horizontal dotted line is drawn across the box, positioned below the signature.